

**ORIGINALE**

**ORDINANZA**

n. 89 del 09/10/2020

Oggetto: ORDINANZA SINDACALE CONTINGIBILE ED URGENTE EX ART. 50, COMMA 5, DEL D. LGS.N. 267/2000 - CHIARIMENTI IN MERITO AL DIVIETO DI ACCESSO AGLI SPOGLIATOI E ALLE DOCCE DI CUI ALL'ORDINANZA SINDACALE N 87 DEL 1/10/2020 PER FRONTEGGIARE L'EPIDEMIA "COVID-19", SUCCESSIVAMENTE RETTIFICATA CON ORDINANZA SINDACALE N 88 DEL 2/10/2020.

## IL SINDACO

VISTA la dichiarazione dell'Organizzazione Mondiale della Sanità del 30 gennaio 2020 con la quale l'epidemia da Covid-19 è stata valutata come un'emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale;

VISTA la successiva dichiarazione dell'Organizzazione Mondiale della Sanità dell'11 marzo 2020 con la quale l'epidemia da Covid-19 è stata valutata come pandemia in considerazione dei livelli di diffusività e gravità raggiunti a livello globale;

PRESO ATTO:

- della Delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020, con la quale era stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

- del Decreto legge 23 febbraio 2020, n. 6 recante "Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 " convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n.13;

- del Decreto legge 17 marzo 2020, n.18 recante "Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19" convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n.27;

- del Decreto legge 25 marzo 2020, n.19 recante "Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19" convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n.35 e, in particolare, l'art. 3, comma 2, ove si prevede che *"I Sindaci non possono adottare, a pena di inefficacia, ordinanze contingibili e urgenti dirette a fronteggiare l'emergenza in contrasto con le misure statali, né eccedendo i limiti di oggetto cui al comma 1"*;

- del Decreto-legge 16 maggio 2020, n.33 "Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19" convertito con modificazioni dalla L. 14 luglio 2020, n. 74;

- del Decreto-legge 19 maggio 2020, n.34, recante misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19 convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n.77;

VISTO il DPCM del 17 Maggio 2020 recante "Disposizioni attuative del Decreto-legge 25 marzo 2020, n.19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, e del Decreto-legge 16 maggio 2020, n.33, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19";

VISTO altresì il DPCM 14 Luglio 2020 "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n.19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, e del decreto-legge 16 maggio 2020, n.33, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19";

VISTO CHE con Decreto legge 30 luglio 2020, n.83 “Misure urgenti connesse con la scadenza della dichiarazione di emergenza epidemiologica da COVID-19 deliberata il 31 gennaio 2020” è prorogato fino al 15 ottobre 2020 lo stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

Visto il DPCM del 7 agosto 2020 “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n.19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19;

PRESO altresì atto del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 7 settembre 2020 “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n.19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, e del decreto-legge 16 maggio 2020, n.33, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19”;

VISTO il DECRETO LEGGE 7 ottobre 2020, n. 125 che proroga la dichiarazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 e per la continuità operativa del sistema di allerta COVID, nonché attuazione della direttiva (UE) 2020/739 del 3 giugno 2020 al 31/01/2021;

RICHIAMATE le Ordinanze della Regione Toscana emanate in materia;

VISTA la propria Ordinanza n 80 del 22/9/2020 con la quale si stabiliva per le motivazioni indicate e descritte in premessa, al fine di contenere il rischio di diffusione del COVID-19 nell'ambito del territorio comunale e tra la popolazione scolastica

1. la sospensione nel territorio comunale di tutte le attività sportive e culturali extrascolastiche per i ragazzi in età 3-14 anni o comunque frequentanti fino alla Scuola secondaria di I° grado, dalla data del 22 Settembre 2020 e sino alla data del 04 Ottobre 2020;
2. la chiusura al pubblico, dal 22 Settembre e sino al giorno 04 Ottobre 2020 compreso, dei Parchi gioco “Fucoli”, “S. Elena”, “Macerina”, “Viale Dante”, “Le Piane”, delle aree attrezzate per l'attività all'aperto site nel Parco a Valle (palestre outdoor e skate park) e campo polivalente Stadio Maccari, che a tal fine verranno delimitati e/o transennati o, comunque, delimitati con opportuno materiale ad alta visibilità;

VISTA la propria Ordinanza n 83 del 23/9/2020 con la quale si stabiliva la rettifica delle precedenti ordinanze n. 79/2020 e n. 80/2020 nel senso di richiamare a fondamento e presupposto normativo del relativo potere di ordinanza esclusivamente l'art. 50, comma 5, del D.Lgs. n. 267/2000 ed intendendo espunto dal testo delle suddette ordinanze ogni richiamo all'art. 54 del D.Lgs. n. 267/2000 e quindi, per l'effetto, ogni richiamo alla necessità di preventiva comunicazione al Prefetto dei suddetti atti;

VISTA la propria precedente ordinanza n. 87 del 1/10/2020 con la quale è stato ordinato per le motivazioni indicate e descritte in premessa, al fine di contenere il rischio di diffusione del COVID-19 nell'ambito del territorio comunale e tra la popolazione scolastica:

*1. la proroga della sospensione nel territorio comunale di tutte le attività sportive e culturali extrascolastiche per i ragazzi in età 3-14 anni (residenti a Chianciano Terme) o comunque frequentanti fino alla Scuola secondaria di I° grado, fino alla data del 11 Ottobre 2020 compreso;*

2. per tutti gli impianti sportivi e le palestre, ad eccezione delle piscine, divieto di accesso agli spogliatoi e alle docce fino al 31/10/2020 compreso;

3. la chiusura al pubblico, fino al 11 Ottobre 2020 compreso, dei Parchi gioco "Fucoli", "S. Elena", "Macerina", "Viale Dante", "Le Piane", delle aree attrezzate per l'attività all'aperto site nel Parco a Valle (palestre outdoor e skate park) e campetto polivalente Stadio Maccari, che a tal fine verranno delimitati e/o transennati o, comunque, delimitati con opportuno materiale ad alta visibilità;

VISTA la propria precedente ordinanza n. 88 del 2/10/2020 con la quale è stata rettificata l'ordinanza sindacale n. 87 del 1/10/2020 nel senso di richiamare a fondamento e presupposto normativo del relativo potere di ordinanza esclusivamente l'art. 50, comma 5, del D.Lgs. n. 267/2000 ed intendendo espunto dal testo dell'ordinanza n. 87 del 1/10/2020 ogni richiamo all'art. 54 del D.Lgs. n. 267/2000 e quindi, per l'effetto, ogni richiamo alla necessità di preventiva comunicazione al Prefetto dei suddetti atti;

VISTA la nota pervenuta all'Ente da parte di UPMC Institute for Health Chianciano Terme con la quale si richiede una deroga per l'uso degli spogliatoi e delle docce per l'attività della "palestra della salute";

CONSIDERATO CHE la palestra è stata realizzata all'interno del Centro Medico UPMC Institute for Health Chianciano Terme, ed è frutto di un programma di collaborazione tra UPMC (Centro Medico dell'Università di Pittsburgh), Terme di Chianciano, Università di Siena e Technogym, società leader mondiale nel settore fitness e wellness;

TENUTO CONTO CHE la struttura, innovativa e altamente specializzata, offre programmi di educazione e tutoring al cambiamento di stile di vita in soggetti con fattori di rischio e in pazienti con cardiopatia ischemica per la prevenzione primaria e secondaria delle patologie cardiovascolari, epatiche, metaboliche;

CONSIDERATO CHE la "palestra della salute" prevede un contingentamento delle presenze con non più di 5 pazienti;

RITENUTO prevalente l'aspetto sanitario della "palestra della salute" del Centro Medico UPMC Institute for Health Chianciano Terme rispetto alla finalità ludico/sportiva;

RITENUTO opportuno autorizzare l'utilizzo degli spogliatoi e delle docce per l'attività della "palestra della salute" del Centro Medico UPMC Institute for Health Chianciano Terme ;

RITENUTO, inoltre, di confermare per palestre e strutture ad uso sportivo (ad eccezione delle piscine), fino al 31/10/2020, il divieto di utilizzo delle docce ma consentendo agli utenti l'utilizzo degli spogliatoi - adeguatamente distanziati e dotati di mascherina - per il solo cambio delle calzature;

CONSIDERATO opportuno comunque consentire l'utilizzo degli spogliatoi degli impianti sportivi per il solo cambio delle scarpe;

**RICHIAMATI:**

- l'art. 50 comma 5 del D.lgs. 18 agosto 2000 n. 267, e s.m.i., secondo il quale "*In particolare, in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale le ordinanze contingibili e urgenti sono adottate dal sindaco, quale rappresentante della comunità locale. (...).*";
- l'art. 18 del DL n. 76/2020, convertito con legge n. 120/2020;
- la L. n. 241/1990;

**ORDINA**

per le motivazioni indicate e descritte in premessa, al fine di contenere il rischio di diffusione del COVID-19 nell'ambito del territorio comunale :

1. di derogare all'ordinanza sindacale n. 87 del 1/10/2020, successivamente rettificata con ordinanza sindacale n 88 del 2/10/2020, autorizzando l'utilizzo degli spogliatoi e delle docce per l'attività della "palestra della salute" del Centro Medico UPMC Institute for Health Chianciano Terme ;
2. di confermare per palestre e strutture ad uso sportivo (ad eccezione delle piscine), fino al 31/10/2020, il divieto di utilizzo delle docce ma consentendo agli utenti l'utilizzo degli spogliatoi - adeguatamente distanziati e dotati di mascherina - per il solo cambio delle calzature.

### **DISPONE**

- l'immediata efficacia della presente Ordinanza ai sensi dell'art. 21 bis della Legge 241/1990 e ss.mm.ii;
- la pubblicazione all'Albo Pretorio on line e sul sito istituzionale dell'Ente;
- la notifica della presente alle Associazioni sportive e ai Gestori degli impianti sportivi di Chianciano Terme;
- la trasmissione per gli adempimenti di competenza:
  - o alla Prefettura di Siena;
  - o al Comando Carabinieri di Chianciano Terme;
  - o al Commissariato di P.S. di Chiusi;
  - o al Comando di Polizia Municipale;

### **AVVERTE**

che, in caso di mancata ottemperanza agli obblighi della presente ordinanza, si procederà ai sensi dell'art. 4 del d.l. 25 marzo 2020, n. 19 per l'accertamento delle responsabilità, e verrà altresì applicata ai trasgressori la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 400 a euro 3.000.

### **COMUNICA**

che avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale di Firenze entro 60 giorni dalla pubblicazione dello stesso all'albo pretorio on line, oppure, in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro 120 giorni.

**II SINDACO**

**Andrea Marchetti**

Il presente documento è conservato in originale nella banca dati del Comune di Chianciano Terme, ai sensi dell'art. 22 del DLgs 82/2005